



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 1, co. 57, L. 92/12

Nella controversia iscritta al n. 2083/2013 R.G., promossa con ricorso depositato in data 29.8.2013

da

B P

- ricorrente -

rappresentato e difeso dall'Avv. PALADIN FRANCESCO, come da mandato a margine del ricorso introduttivo del procedimento 939/13 R.G.,

contro

MATTIUZZO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, - resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BIANCHIN ROMEO e FAVARON PIERPAOLO, come da mandato a margine della memoria di costituzione nell'ambito del procedimento 939/13 R.G.,

OGGETTO: opposizione ad ordinanza ex art. 1, co. 48, L. 92/12.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

B P proponeva opposizione ex art. 1, co. 51, L. 92/12 avverso l'ordinanza con la quale il Giudice del Lavoro di Venezia, all'esito del giudizio introdotto nelle forme di cui all'art. 1, co. 48, L. 92/12, aveva respinto il suo ricorso tendente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento comminatogli in data 19.10.2012 per motivi di carattere



disciplinare. Ribadiva quanto già dedotto nella fase processuale precedente, ovvero che il giorno 12.9.2012 egli non aveva posto in essere alcuna aggressione né lesione nei confronti del legale rappresentante della propria datrice di lavoro Sergio Cecotto, bensì al contrario era stato lui stesso vittima di una condotta prevaricatrice e di una aggressione da parte del figlio del legale rappresentante e dello stesso legale rappresentante, come dimostrato dalla certificazione medica giustificante la successiva assenza dal lavoro fino al 17.10.2012, sostenendo che l'istruttoria già esperita aveva smentito la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte risultando conseguentemente non provate le circostanze oggetto di addebito: l'aver insultato Sergio Cecotto (all'epoca legale rappresentante della convenuta) e l'averlo ferito con un coltello; in questa prospettiva chiedeva riformarsi l'ordinanza impugnata statuendosi l'illegittimità del licenziamento ed accordandogli la tutela di cui all'art. 18 co. 4 ovvero in subordine co. 5 L. 300/70. Contestava l'ordinanza emessa ex art. 1, co. 48, L. 92/12 anche in relazione al mancato accoglimento delle doglianze svolte nel ricorso originario relativamente al mancato rispetto da parte della convenuta del disposto di cui all'art. 7 L. 300/70, evidenziando che la convocazione a difesa effettuata in data 18.10.2012 per il giorno successivo (19.10) non aveva consentito di fatto allo stesso di apprestare un'idonea difesa e di farsi assistere all'audizione fissata; in relazione a questo profilo concludeva (in subordine) per la tutela di cui all'art. 18, co. 6, L. 300/70.

Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza impugnata, eccependo in via subordinata la detraibilità di *aliunde perceptum e percipiendum*.

La causa veniva istruita mediante acquisizione degli atti del procedimento penale incardinato a seguito della denuncia-querela proposta da Sergio Cecotto nei confronti del ricorrente, veniva discussa all'udienza dell'11.7.2014 ed, all'esito, trattenuta in decisione.

Osserva il giudicante:

- l'istruttoria svolta nella precedente fase processuale, qui acquisita ed utilizzabile ex art. 116 c.p.c., nonché la documentazione ulteriormente acquisita in questa sede – atti



- del procedimento penale nei confronti del P. archiviato in data 16.1.2013 – non consentono di ritenere provati i fatti così come contestati al ricorrente, ovvero l'aver – in data 12.9.2012, insultato e ferito con un coltello a serramanico Sergio Cecotto, allora legale rappresentante della Mattiuzzo s.r.l.;
- in particolare, quanto al comportamento offensivo del P. nessuna prova è stata acquisita al giudizio a conferma della contestazione; anzi, il teste Z. al contrario ha riferito di avere sentito urla del titolare provenire dalla zona del parcheggio, ed il teste I. N. ha riferito di urla e spinte da parte di C. S. nei confronti del ricorrente;
 - quanto al presunto ferimento del C. con il coltello del P., si conviene con la difesa del ricorrente che non possa ritenersi accertato dal giudizio quanto contestato anche sul punto. Ed invero:
 - gli unici testi a riferire del ferimento sono S. C. e N. N., i quali tuttavia hanno fornito una versione dei fatti difforme. In particolare il teste N. – all'epoca dell'audizione dipendente della resistente - che pure ha confermato il ferimento, ha reso una deposizione in aperto contrasto con quella del C. riferendo che il ferimento è avvenuto quando già il frigorifero del ricorrente (che questi stava trasportando in spalla dal deposito dei camion al parcheggio delle autovetture) era stato rovesciato e che il coltello era stato recuperato da terra dal C. laddove questi aveva riferito sul punto due cose ben diverse, ovvero che il coltello era stato estratto dal ricorrente dal frigorifero appoggiato a terra, togliendone il coperchio, ed era stato da lui allontanato con un calcio dopo che il ricorrente lo aveva gettato successivamente al ferimento; ulteriore conferma dell'inattendibilità del Norinel si ricava dal fatto che egli afferma di avere visto, in contemporanea alla discussione tra il ricorrente ed il C., presenti davanti agli uffici anche C. e R., il quale invece risulta secondo tutte le alte



deposizioni testimoniali sopravvenuto in un momento successivo. Quanto alla testimonianza dello stesso S. C., la quale in quanto resa dalla persona (asseritamente) offesa e all'epoca legale rappresentante della convenuta, nonché attuale socio unico della medesima, pur non caratterizzata da inammissibilità per incapacità *ex art. 246 c.p.c.* necessitava di risconti, peraltro non acquisiti. Ciò, considerato il particolare scrupolo con il quale debbono essere riguardate le deposizioni in oggetto per le ragioni già indicate, rende le testimonianze in questione non probanti ai fini di causa;

- il teste Z. – sopravvenuto sul luogo perché chiamato dal C. – ha solo riferito di avere visto il P. fare un gesto come se lanciasse qualcosa a terra, sia pure nella direzione in cui venne trovato il coltello – secondo quanto riferito dal medesimo teste -; anche questa deposizione peraltro non è decisiva, contrastando con quella del teste I. N., il quale ha invece riferito che il coltello venne consegnato allo Z. dal C.;
- né la prova del ferimento del C. con il coltello a serramanico del P. può essere ricavata dalla circostanza che la ferita sia stata rilevata nel referto del Pronto Soccorso del 13.9 h. 00.46 (con prognosi iniziale di 5 giorni, poi prolungata a 40 giorni), considerato che i Carabinieri intervenuti sul luogo, in relazione alla ferita asseritamente subita dal C. da loro visionata nella notte in caserma, affermano che essa “appare come una serie di piccoli graffi molto vicini tra loro, di cui uno leggermente più profondo e, peraltro, inverosimilmente provocata da un fendente idoneo a cagionare lesioni gravi, ma soprattutto appare inverosimilmente inferta da una lama appuntita e tagliente come quella del coltello sottoposta a sequestro”, contemporaneamente rilevando che il P. sua volta “presentava un graffio lineare all'avambraccio destro e un taglio non profondo alla base del quinto dito della mano destra” (anche il F. la notte del 13.9 si recò al Pronto



Soccorso, ricavandone una prognosi iniziale di 3 giorni e successivo prolungamento fino al 17.10);

- in conclusione, mancando la prova della commissione da parte del Polic dei fatti a lui contestati - in riforma dell'ordinanza impugnata - va accertata l'illegittimità del licenziamento intimato a P in data 19.10.2012, e l'azienda convenuta va condannata a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto da ultimo goduta per 12 mensilità, detratto quanto eventualmente percepito dal ricorrente in relazione a successive occupazioni, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata, ed a provvedere ai versamenti contributivi ed assicurativi maggiorati di interessi legali dal licenziamento fino all'effettiva reintegra;
- le spese di lite, relative alla presente e precedente fase processuale, sono poste a carico della società convenuta, nella misura di cui al dispositivo, in ragione della sua soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, in riforma dell'ordinanza opposta, accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a B P in data 19.10.2012, e condanna Mattiuzzo s.r.l. a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto da ultimo goduta per 12 mensilità, detratto quanto eventualmente percepito dal ricorrente in relazione a successive occupazioni, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata, ed a provvedere ai versamenti contributivi ed assicurativi maggiorati di interessi legali dal licenziamento fino all'effettiva reintegra.

Condanna la società resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida quanto alla fase sommaria in € 2.500,00 oltre IVA e CPA e quanto alla fase odierna in € 2.030,00, di cui € 30,00 per spese, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario del 15%.



Venezia, 25/07/2014.

Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo

